



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT)
SETTORE 3 - TUTELA ACQUE E CONTRASTO INQUINAMENTO**

Assunto il 22/03/2019

Numero Registro Dipartimento: 374

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3895 del 26/03/2019

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL CANALE DEGLI STOMBI NEL COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO (CS), MEDIANTE ESCAVO DI MATERIALE IN CORRISPONDENZA DELLA FOCE E RIPASCIMENTO SULLA SPIAGGIA A LATO NORD DEL MOLO NORD DEL MEDESIMO CANALE. AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ESCAVO DI SEDIMENTI MARINI E RIPASCIMENTO AI SENSI DELL'ART. 21 L. N. 179/2002, DELL'ART. 109 D.LGS. N.152/06 E S.M.I. E DELL'ART. 5 D.M. AMBIENTE 15 LUGLIO 2016, N. 173. SOGGETTO TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO (CS). CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AD ISTANZA DI PARTE (ART. 10-BIS L. 241/90) PROT. N. 102321 DEL 11/03/2019.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI

- l'art. 31 comma 1 della Legge Regionale 13/05/1996, n. 7 recante "*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale*";
- la D.G.R. 21/06/1999, n. 2661 recante "*Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla legge regionale n. 7/96 e dal D.lgs. n. 29/93 e ss.mm.ii.*";
- il Decreto n. 354 del 21.06/1999 del Presidente della Giunta Regionale, recante "*Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione*";
- il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante "*DPGR n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto "Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione – rettifica"*";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021 approvato con D.G.R. n. 36 del 30/01/2019;
- la D.G.R. 16/12/2015, n. 541 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi;
- la D.G.R. n. 421 del 24/09/2018 con la quale è stato conferito l'incarico all'arch. Orsola Reillo di Dirigente Generale reggente del Dipartimento Ambiente e Territorio;
- il D.D.G. n. 11302 del 12/10/2018 avente ad oggetto "*Dipartimento Ambiente e Territorio: adempimenti di cui alla D.G.R. n. 421 del 24 settembre 2018 di modifiche alla struttura organizzativa della Giunta Regionale. Assunzione atto di micro organizzazione*";
- la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 recante "*Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i.*";
- il D.D.G. n. 2558 del 04/03/2019 recante "*Assegnazione incarichi di reggenza e obiettivi individuali anno 2019 ai Dirigenti di Settore in servizio presso il Dipartimento Ambiente e il Territorio*" con il quale è stata confermata, nelle more dell'effettiva entrata in vigore della struttura organizzativa di cui alla D.G.R. n. 63/2019, l'assegnazione di incarico temporaneo di reggenza del Settore n. 3 "*Tutela acque e contrasto inquinamento*" all'ing. Francesco Costantino, unitamente all'assegnazione degli obiettivi individuali;

VISTI ALTRESI'

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante le norme sul procedimento amministrativo;
- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ed, in particolare, l'art. 1, che pone l'obiettivo di proteggere, rafforzare e migliorare l'ambiente acquatico;
- l'art. 21 della Legge n. 179 del 31 luglio 2002 recante "*Disposizioni in materia ambientale*";
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., tra cui il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 avente ad oggetto "*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 144*";
- l'art. 185, comma 3, del citato D.Lgs. n. 152/2006, laddove si esclude dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche, a condizione che risultino non pericolosi e il loro spostamento sia finalizzato alla gestione delle acque e dei corsi d'acqua, ovvero prevenire inondazioni o ridurre gli effetti di inondazioni o di siccità, nonché ripristino dei suoli;
- il D.M. Ambiente 15 luglio 2016, n. 173 avente ad oggetto "*Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini*";
- la Legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 recante "*Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria – ARPACAL*";

- la D.G.R. n. 94 del 17/03/2017 avente ad oggetto “*Coordinamento strategico società, fondazioni, enti – Ridefinizione funzioni ed attività delle strutture amministrative*” adottabile anche per l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL);
- la Legge 3 agosto 2018, n. 32 della Regione Calabria inerente “*l’esercizio della navigazione nel Canale degli Stombi, sito nel Comune di Cassano all’Ionio*”;

PREMESSO CHE

- il Comune di Cassano All’Ionio (CS) – Settore Lavori Pubblici, di seguito denominato “soggetto richiedente”, con nota del 08/03/2019 acquisita al prot. n. 101477 del 11/03/2019 ha presentato istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 21 della L. 179/2002, dell’art. 109 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 5 del D.M. Ambiente 15 luglio 2016, n. 173, per l’esecuzione di lavori di escavo e dragaggio di materiali in corrispondenza della foce del Canale degli Stombi e successivo ripascimento della spiaggia a lato Nord del molo Nord del medesimo Canale;
- il Canale degli Stombi sito in località ad alto afflusso turistico nel Comune di Cassano All’Ionio, appartenente al demanio dello Stato, ai sensi della L.R. n. 32/2018, è un canale artificiale adibito formalmente alla navigazione quale via navigabile di IV classe (ex legge 2 gennaio 1910, n. 9), il cui esercizio è disciplinato dal medesimo Comune d’intesa con il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Ionio Cosentino;
- Il Comune di Cassano All’Ionio, ai sensi della L.R. n. 32/2018, in qualità di ente titolare della programmazione ed esecuzione di tutte le attività e degli interventi correlati alla qualifica di via navigabile, può disciplinare, ove necessario, l’esercizio della navigazione e quanto ad esso correlato nell’ambito degli specchi acquei del complesso turistico denominato “Laghi di Sibari”, di cui il Canale in argomento forma collegamento con il mare;
- l’istanza presentata ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte del soggetto richiedente è composta dalla seguente documentazione:
 - Relazione tecnica e relativi allegati di caratterizzazione dei materiali da movimentare, rilasciati dal soggetto esecutore delle indagini ambientali;
 - Scheda di inquadramento dell’area di escavo e relativi elaborati grafici;
 - Piano di monitoraggio ambientale ai sensi dei paragrafi 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.4 dell’allegato tecnico al D.M. n. 173/2016;
 - Piano di monitoraggio finalizzato alla valutazione dell’efficacia dell’intervento ai sensi del par. 3.3.4 dell’allegato tecnico al D.M. n. 173/2016;
 - Relazione tecnica recante la descrizione dello stato di fatto, la descrizione dell’intervento, l’analisi delle possibili interferenze, gli aspetti ambientali ed i principali vincoli presenti;
- la foce del Canale degli Stombi è costantemente occlusa per insabbiamento fino a consolidare una nuova spiaggia, emersa e sommersa, creata per l’apporto di sedimenti marini “longshore” provenienti da Sud in direzione Nord trasportati dalla corrente costiera dominante lungo il cordone di basso fondale parallelo alla batigia alimentato dagli apporti detritici del fiume Crati, con contestuale erosione sul lato Nord del molo Nord del Canale degli Stombi nonché sul litorale ad esso connesso per oltre un chilometro;
- l’intervento si prefigge, pertanto, secondo quanto esposto dagli elaborati progettuali, il raggiungimento di due obiettivi prioritari ed urgenti:
 - ripristinare la sezione e l’efficienza idraulica del Canale degli Stombi volta a garantire il libero deflusso delle acque del canale, con prelievo e spostamento dell’accumulo di sabbia stimata nella sezione idraulica in corrispondenza della foce, per un quantitativo complessivo di 90.000 m³ su base triennale;
 - contrastare il fenomeno dell’erosione del tratto di costa a Nord del molo Nord del Canale degli Stombi da parte dell’azione del mare, procedendo con il successivo apporto dei quantitativi di sabbia suddetti, sul tratto di spiaggia immediatamente adiacente;
- l’urgenza delle misure da porre in essere per far fronte alle problematiche sopra esposte, sono state oggetto di tavoli tecnici istituzionali (verbali recanti prot. n. 2 del 12/12/2018 e n. 76976 del 16/01/2019) avuti, nella sede regionale di questo Dipartimento, con i vari soggetti interessati a vario titolo, finalizzati a rappresentare il complesso tema dell’insabbiamento del Canale con opportune osservazioni e suggerimenti;

- l'intervento complessivo, non rientrando nella tipologia prevista alla lettera n) punto 7 dell'Allegato IV della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., non è da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) regionale;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 109 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, consente l'immersione deliberata in mare o in ambiti ad esso contigui, di materiali di escavo di fondali marini, subordinando l'intervento ad autorizzazione dell'autorità competente, a tutela del corpi idrico marino, riconosciuta nelle Regioni ex art. 21 della Legge n. 179 del 31 luglio 2002;
- il Regolamento di cui al D.M. n. 173/2016, in vigore dal 21 settembre 2016, detta modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione deliberata in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi (art. 4), nonché l'autorizzazione agli interventi diversi dall'immersione deliberata in mare quali il ripascimento e l'immersione in ambienti conterminati (art. 5);
- l'istanza presentata rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5 del D.M. n. 173/2016, trattandosi di autorizzazione per:
 - escavo di sedimenti di materiali marini di cui all'art. 109 , comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006 e D.M. 172/2016, da realizzare al di fuori delle zone ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi n. 979/1982 e n. 394/1991;
 - ripascimento consistente in apporto su spiaggia emersa e/o sommersa prioritariamente in relazione a fenomeni di erosione costiera con i materiali di cui all'art. 109 , comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006 come disposto dall'art. 5 del D.M. 173/2016, da realizzare al di fuori delle zone ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi n. 979/1982 e n. 394/1991;
- il procedimento amministrativo ad iniziativa di parte, derivante dall'istanza presentata dal soggetto richiedente, risultando ricevibile e procedibile e stato avviato con nota di questo Settore recante prot. n. 102321 del 11/03/2019;
- il procedimento autorizzativo in questione disciplina la compatibilità ambientale dei lavori di escavo e ripascimento nell'ambito del quadro normativo del D.M. n. 173/2016 e, pertanto, non sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzativi riferibili all'esecuzione dei lavori, rientrando nelle attribuzioni del soggetto richiedente assicurare l'acquisizione di ogni altro eventuale parere e/o provvedimento autorizzativo propedeutico al concreto inizio delle attività di prelievo e di ripascimento, compreso l'assenso degli enti competenti per l'utilizzo di materiale da demanio idrico e marittimo;
- il procedimento autorizzativo in questione non costituisce giudizio di merito, rimanendo a carico del soggetto richiedente ogni adempimento circa la valutazione in ordine alla effettiva efficacia degli interventi di ripascimento;
- la campagna di campionamento e di indagini del materiale del sito di prelievo e del materiale del sito di deposizione è stata condotta in data 16/01/2019 e 23/01/2019, su commissione del soggetto richiedente, dallo Studio Associato Gallo di Corigliano Calabro, Laboratorio di Analisi chimico-microbiologiche ambientali, iscritto con n. 43 alla Sez. I, dell'elenco regionale dei laboratori di analisi ai fini dell'autocontrollo di cui alla DGR n. 153/2011;
- il suddetto laboratorio è accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, da organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011:2005, nonché iscritto ai circuiti interlaboratorio UNICHIM accreditati presso Accredia (n. Accr. 0003) per l'organizzazione delle prove in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17043:2010;
- poiché l'area di escavo e dragaggio interessata è esterna all'imboccatura corrispondente al passo di accesso agli specchi acquei del complesso turistico denominato "Laghi di Sibari" - di cui il Canale in argomento forma collegamento con il mare - il percorso di indagine individuato dal soggetto richiedente è quello della caratterizzazione completa (percorso I) di cui al D.M. n. 173/2016, con individuazione di n. 5 aree unitarie (maglia quadrata di campionamento) di lato 50x50 m, priva di aree residue, ed individuazione di n. 8 punti di campionamento;
- il soggetto esecutore delle indagini ha eseguito indagini complete, aventi validità di 2 anni dalla data del primo prelievo 16/01/2019, che hanno interessato la caratterizzazione fisica, microbiologica, ecotossicologica e chimica standard per i parametri chimici di cui alla tab. 2.4 dell'allegato tecnico al D.M. n. 173/2016;

- lo Studio Associato Gallo Laboratorio di Analisi chimico-microbiologiche ambientali, con la relazione tecnica di caratterizzazione ha:
 - attribuito la classe di qualità A del materiale di escavo per tutti i punti di campionamento e quindi idonei al ripascimento della spiaggia;
 - certificato che le concentrazioni nel materiale da utilizzare sono inferiori a quelle delle spiagge da ripascere;
 - certificato che l'area di deposizione del materiale non ricade su habitat e specie di interesse conservazionistico quali prateria di *posidonia oceanica* o aree a coralligeno;
- la spiaggia da ripascere risulta in "area P3" (alta pericolosità) sulla base delle "Carte della pericolosità" del Piano di Bacino Stralcio di Erosione Costiera (P.S.E.C.) adottato dall'Autorità di Bacino Regionale della Regione Calabria con Delibera del Comitato Istituzionale n. 4/2016 del 11/04/2016, unitamente alle relative Norme di Attuazione che disciplinano le aree costiere soggette a pericolo di erosione/arretramento della linea di riva.

DATO ATTO CHE

- nel rispetto dell'art. 2 commi 2, 6 e 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i., i tempi di chiusura del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione si deve concludere con provvedimento espresso da parte di questo Dipartimento da adottarsi entro 30 giorni decorrenti dall'inizio del procedimento d'ufficio avviato con nota prot. n. 102321 del 11/03/2019, salvo sospensione per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni per l'acquisizione delle integrazioni, informazioni o certificazioni di seguito indicate:
 - richiesta di parere (comprensiva di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e segg. della L. n. 241/90 e s.m.i.) inviata da questo Dipartimento con nota prot. n. 102321 del 11/03/2019 al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentare, attestante la sostenibilità delle attività previste con riguardo alle risorse alieutiche e la loro compatibilità con la pesca e l'acquacoltura, nel rispetto dell'art. 5 del DM. n. 173/2016, successivamente reso dal Settore competente con nota prot. n. 107839 del 14/03/2019;
 - richiesta di documentazione integrativa inviata da questo Dipartimento al soggetto richiedente con nota prot. n. 103705 del 12/03/2019, finalizzata all'acquisizione di integrazioni relative alla scheda di inquadramento dell'area di escavo, alla scheda sintetica del piano di monitoraggio ambientale e alla relazione tecnica di caratterizzazione, depositate successivamente dal medesimo soggetto con nota prot. n. 4878 del 18/03/2019;
- per effetto della richiesta di documentazione integrativa, il procedimento ha subito una sospensione di 7 giorni, con ridefinizione del nuovo termine di conclusione al 18/04/2019;

VISTA la relazione istruttoria interna avviata per il procedimento in oggetto, recante prot. n. 114903 del 20/03/2019 e conservata agli atti di questo Settore;

RICONOSCIUTA l'urgenza volta a ripristinare la sezione e l'efficienza idraulica del Canale degli Stombi, alla quale si aggiunge la necessità di mitigare il rischio di esondazione determinato dall'ostruzione della foce che non consente il deflusso in mare delle acque interne, nonché contrastare il fenomeno dell'erosione del tratto di costa a Nord del molo Nord del Canale degli Stombi da parte dell'azione del mare, procedendo con il successivo apporto, su un tratto di spiaggia immediatamente adiacente;

RITENUTO, pertanto, di concludere entro il suddetto termine previsto, il procedimento amministrativo ad istanza di parte (art. 10-bis L. 241/90), con rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 173/2016 per gli interventi di escavo di sedimenti di materiali marini e ripascimento consistente in apporto su spiaggia emersa e/o sommersa prioritariamente in relazione a fenomeni di erosione costiera con i materiali prelevati;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

ATTESTATO CHE

- fatta salva la pubblicazione sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, non si procederà con la pubblicazione del presente atto in conformità alla normativa in materia di trasparenza, in quanto

il provvedimento non contiene informazioni, documenti e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui al Capo II (organizzazione e attività delle p.a.), Capo III (uso di risorse pubbliche), Capo IV (prestazioni offerte e servizi erogati) e Capo V (settori speciali) del D.Lgs. n. 33/2013;

- sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

Per quanto in premessa specificato che qui si intende integralmente riportato e ne forma parte integrante e sostanziale:

- 1) **Di autorizzare** il Comune di Cassano All'Jonio (CS), di seguito "*soggetto titolare dell'autorizzazione*" ad effettuare, le attività di seguito indicate e dettagliate nella planimetria di cui all'*Allegato 1* parte integrante del presente provvedimento:
 - escavo e dragaggio dell'accumulo di sabbia in corrispondenza della foce del Canale degli Stombi, per un **quantitativo complessivo di 90.000 m³** eseguibile in un arco temporale di *trentasei mesi* quale termine di validità di cui al successivo punto 5);
 - ripascimento del tratto di costa a Nord del molo Nord del Canale degli Stombi con apporto dei quantitativi di sabbia periodicamente prelevati sul tratto di spiaggia immediatamente adiacente;
- 2) Di stabilire che la presente autorizzazione è soggetta al rispetto, da parte del soggetto titolare dell'autorizzazione, degli adempimenti e delle prescrizioni di seguito indicate:

Adempimenti procedurali:

- a) acquisire ogni altro eventuale parere e/o provvedimento autorizzativo propedeutico al concreto inizio delle attività di prelievo e di ripascimento, anche per la deposizione frazionata dei suddetti quantitativi da svolgere entro il termine di validità della presente autorizzazione di cui al successivo punto 5);
- b) prima dell'avvio dei lavori, comunicare agli Enti di cui al successivo punto 6), per ogni singolo anno solare:
 - la **data di avvio delle operazioni di escavo, risultante dal relativo verbale di consegna da presentare in copia, corredato da relativo cronoprogramma previsionale su base annua** e da ogni altro eventuale parere e/o autorizzazione per norma previsti;
 - eventuali modifiche apportate alle modalità di effettuazione delle operazioni di escavo, trasporto e deposizione dei materiali, rispetto a quelle rese note in sede di istanza, laddove variazioni significative dell'intervento dovranno essere sottoposte ad ulteriore esame di questo Settore prima dell'esecuzione;
 - eventuali nuovi elementi di conoscenza acquisiti in relazione alle operazioni autorizzate dal presente provvedimento e comunque ad esse connessi;
- c) segnalare, a questo Settore ed agli Enti di cui al successivo punto 6), eventuali situazioni di criticità ambientale riscontrate nel corso dei lavori di escavo, trasporto e deposizione, onde poter consentire l'esecuzione di ulteriori accertamenti analitici e successiva verifica di compatibilità ambientale;
- d) comunicare **al termine di ogni anno**, a questo Settore ed agli Enti di cui al successivo punto 6), **la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato da presentare in copia con indicazione dei metri cubi di materiale effettivamente depositati** sul sito di destinazione nell'anno di riferimento;
- e) svolgere, nel rispetto degli artt. 5 e 8 del D.M. n. 173/2016 e del par. 3.3 dell'allegato tecnico al medesimo decreto ministeriale, le attività di monitoraggio ambientale per come esposte nel Piano di monitoraggio in sede di istanza, le cui risultanze dovranno essere illustrate mediante *Relazioni tecniche* da inviare a questo Settore e ad ARPACAL secondo le seguenti tempistiche:
 - entro 90 giorni successivi alla data di ultimazione dei lavori di ogni anno solare, per la presentazione della relazione tecnica recante le risultanze del monitoraggio in corso d'opera e *post operam*;

- entro 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori eseguiti a completamento del quantitativo movimentato autorizzato (90.000 m³), per la presentazione della relazione tecnica recante le risultanze del monitoraggio, finalizzato alla valutazione dell'efficacia del ripascimento, della compatibilità tessiturale e relativa stabilità e durevolezza dell'opera, che comprenda rilievi topografici della linea di riva, rilievi batimetrici dell'area di intervento e della costa limitrofa;
- f) presentare, nel rispetto dell'art. 6 del D.M. n. 173/2016, un aggiornamento delle *schede di inquadramento dell'area di escavo* ogni 24 mesi dall'ultimazione dei lavori eseguiti a completamento del quantitativo autorizzato (90.000 m³) e comunque a seguito di eventi eccezionali che possano avere determinato una modifica significativa delle caratteristiche dei fondali, anche ai fini del rilascio della proroga del termine di validità della presente autorizzazione;
- g) qualora nell'ultimo anno di validità della presente autorizzazione, risulti materiale ancora da movimentare entro i limiti del quantitativo autorizzato (90.000 m³) **eseguire, prima delle attività di escavo e ripascimento, entro il 16/01/2021 (termine di validità biennale delle prime risultanze analitiche), la nuova caratterizzazione del materiale, presentando a questo Settore, una nuova relazione tecnica di caratterizzazione** recante, ai fini dell'estensione delle risultanze analitiche fino al terzo anno, la caratterizzazione fisica, ecotossicologica ed eventualmente chimica in funzione dei livelli di tossicità rilevati, da eseguire sui campioni compositi dello strato superficiale (0-50 cm);
- h) subordinare le attività di escavo, dragaggio e ripascimento di cui alle precedente lettera, all'esito favorevole della caratterizzazione finale ai fini dell'estensione delle risultanze analitiche fino al terzo anno;
- i) qualora si ritenesse opportuno eseguire il ripascimento per un quantitativo maggiore di sedimenti rispetto a quello autorizzato (90.000 m³) con il presente provvedimento, procedere all'integrazione della attività di indagini già svolte previa istanza da presentare a questo Settore;
- j) il soggetto titolare dell'autorizzazione rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti gli eventuali danni arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne questo Settore da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni e reclami che potessero derivare dai lavori in oggetto.

Prescrizioni tecniche ed operative:

- a) gli interventi di escavo e ripascimento dovranno avvenire in conformità agli elaborati progettuali depositati ed acquisiti agli atti di questo Settore regionale;
- b) nel rispetto del par. 2.6.1. dell'allegato tecnico del D.M. n. 173/2016, i sedimenti potranno essere collocati nel sito di destinazione oggetto di ripascimento costiero, solo al di fuori della stagione balneare (01 maggio – 30 settembre) come definita dall'art. 2 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 116/2008;
- c) nel rispetto del par. 3.1 dell'allegato tecnico del D.M. n. 173/2016, l'area di deposizione non dovrà ricadere su habitat e specie di interesse conservazionistico, in particolare le praterie di *posidonia oceanica* o aree a coralligeno;
- d) dovranno essere adottate, durante le attività di escavo, trasporto e deposizione del materiale, tutte le misure necessarie a:
 - limitare la rumorosità e la produzione di polveri o altri agenti aerodispersi in atmosfera durante le fasi di cantiere;
 - evitare la contaminazione dell'ambiente marino da potenziali inquinanti durante la fase di cantiere (lubrificanti, idrocarburi, scarichi di fanghi di dragaggio, ecc.), con particolare riferimento agli impatti di superficie, dovuti agli sversamenti e alla movimentazione dei mezzi, nonché gli impatti sui fondali e sull'habitat marino in genere;
 - evitare ogni tipo di contaminazione del suolo causata dalle attività di terra;
 - evitare rilasci accidentali e perdite a mare di materiali e sostanze inquinanti, predisponendo, laddove necessario, opportuni contenimenti;
 - garantire il ristabilimento dello stato naturale dei luoghi, riducendo gli smottamenti di sabbia e riconsegnando la spiaggia fruibile e livellata priva di tracce prodotte dai mezzi di trasporto terrestri;

- garantire lo smaltimento, secondo la vigente normativa, di eventuali rifiuti provenienti dalle fasi di cantiere compresi eventuali materiali da cava utilizzati per stabilizzare le piste di accesso alle aree di cantiere;
 - e) dovranno essere adottate, durante le attività di deposizione del materiale sulla spiaggia da ripascere, tutte le misure necessarie a limitare la torbidità delle acque nella spiaggia sommersa e la risospensione degli eventuali materiali fini nella colonna d'acqua, andando a privilegiare anche la deposizione in condizioni di mare calmo e quindi in situazione di corrente quasi nulla;
 - f) eventuali accertamenti tecnici e di controllo, campionamenti, misure, analisi di laboratorio ed elaborazioni di documentazioni tecniche, qualora richieste in occasione delle verifiche di ottemperanza alle suddette prescrizioni, dovranno essere svolte con oneri a carico del medesimo soggetto titolare dell'autorizzazione.
- 3) **Di riconoscere, nel rispetto degli artt. 7 e 8 del D.M. n. 173/2016, la vigilanza sul regolare svolgimento delle attività al Capo del compartimento marittimo competente Corpo della Capitanerie di Porto – Guardia Costiera di Corigliano Calabro;** pertanto, qualora si verificino situazioni di emergenza nell'area di prelievo o di immersione, o fenomeni di inquinamento che modifichino le caratteristiche dei materiali oggetto dell'autorizzazione, la medesima Autorità potrà procedere, con provvedimento motivato, alla immediata sospensione di tutte o di parte delle attività oggetto dell'autorizzazione anche a tempo indeterminato, dandone immediata comunicazione a questo Settore per l'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti, fermo restando in capo alla medesima Autorità - in conformità al dettato dell'art. 135 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - l'accertamento e la repressione di eventuali violazioni. Restano in capo al medesimo Corpo e agli altri organi di polizia giudiziaria, in conformità al dettato dell'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, l'accertamento e la repressione di eventuali violazioni.
- 4) **Di demandare, nel rispetto dell'art. 8 del D.M. n. 173/2016, le verifiche di ottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione ad ARPACAL** che, nell'esercizio delle funzioni tecnico-operative per la prevenzione, protezione e controllo ambientale conferite con Legge regionale 3 agosto 1999, n. 20, ne comunicherà le risultanze a questo Settore.
- 5) **Di definire l'efficacia e l'esecutività del presente provvedimento** per come segue:
- a) nel rispetto dell'art. 5 comma 3 del D.M. n. 173/2016, l'autorizzazione concessa con il presente provvedimento è valida per l'intera durata dei lavori di escavo con data di avvio preventivamente comunicata per come previsto al precedente punto 2) lett. b) e comunque non oltre **trentasei mesi dalla data di rilascio** (data di registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria apposta sul presente provvedimento);
 - b) nel rispetto dell'art. 6 del D.M. n. 173/2016, su richiesta da parte del soggetto titolare dell'autorizzazione a questo Settore, la validità della presente autorizzazione potrà essere prorogata di ulteriori **trentasei mesi** previa verifica della validità temporale delle risultanze analitiche dei materiali ed in presenza di scheda di inquadramento dell'area di escavo aggiornata per come indicato alla lettera f) degli adempimenti procedurali sopra esposti;
 - c) nel rispetto dell'art. 7 del D.M. n. 173/2016, l'autorizzazione concessa con il presente provvedimento potrà essere, in qualsiasi momento, modificata, sospesa o revocata, da questo Dipartimento regionale con successivo motivato provvedimento, nel caso di inosservanze delle degli adempimenti procedurali e delle prescrizioni suddette o in tutti i casi in cui non risulti garantita la compatibilità delle operazioni effettuate con la salvaguardia dell'ambiente marino, delle coste e di qualsiasi altro uso legittimo del mare, anche sulla base di una adeguata e circostanziata motivazione che provenga da autorità competenti e/o dai soggetti ed enti territorialmente interessati;
 - d) nel rispetto dell'art. 21-quater della L. 241/90 e s.m.i., l'efficacia del presente provvedimento può essere sospesa da questo Dipartimento competente, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario che sarà indicato con successivo atto;
 - e) nel rispetto dell'art. 21-quater della L. 241/90 e s.m.i., il termine della sospensione potrà essere prorogato da questo Dipartimento per una sola volta e comunque non oltre i diciotto

mesi dal momento dell'adozione del presente provvedimento autorizzativo, nonché ridotto per sopravvenute esigenze;

- f) nel rispetto dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/90 e s.m.i., il presente provvedimento potrà essere revocato da questo Dipartimento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento;
 - g) nel rispetto dell'art. 21-nonies della L. n. 241/90 e s.m.i., il presente provvedimento potrà essere annullato d'ufficio per motivi di interesse pubblico;
 - h) l'appaltatore dei lavori e/o altri soggetti terzi intervenuti nella realizzazione delle opere, non potranno avere nulla a pretendere da questo Settore per l'avvenuta modifica, sospensione, revoca o annullamento del presente provvedimento.
- 6) **Di notificare** il presente provvedimento al soggetto titolare dell'autorizzazione, al Capo del compartimento marittimo competente Corpo della Capitanerie di Porto – Guardia Costiera di Corigliano Calabro, al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Ionio Cosentino, all'ARPACAL sede centrale di Catanzaro e Dipartimento Provinciale di Cosenza (unitamente agli elaborati progettuali acquisiti in sede di istanza).
- 7) Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11.
- 8) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritto dal funzionario istruttore

GUGLIUZZI LUIGI

(con firma digitale)

Sottoscritto dal Dirigente

COSTANTINO FRANCESCO

(con firma digitale)

LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL CANALE DEGLI STOMBI NEL COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO (CS), MEDIANTE ESCAVO DI MATERIALE IN CORRISPONDENZA DELLA FOCE E RIPASCIMENTO SULLA SPIAGGIA A LATO NORD DEL MOLO NORD DEL MEDESIMO CANALE.
 AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ESCAVO DI SEDIMENTI MARINI E RIPASCIMENTO AI SENSI DELL'ART. 21 L. N. 179/2002, DELL'ART. 109 D.LGS. N.152/06 E S.M.I. E DELL'ART. 5 D.M. AMBIENTE 15 LUGLIO 2016, N. 173.
 SOGGETTO TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO (CS).

